



CONFINDUSTRIA ROMAGNA

AMBIENTE SICUREZZA 231

Comunicazione AS/S/5920 del 08/10/2020

a cura di Davide Ceccato

SICUREZZA COVID – DL 125/2020 PROROGA STATO DI EMERGENZA – ADEMPIMENTI PER LE IMPRESE

In vigore dall'8 ottobre il DL 125/2020 che proroga lo stato di emergenza per l'epidemia da Covid 19. Confermata per le imprese l'applicazione del Protocollo Condiviso del 24 aprile

Publicato nella G.U. del 7 ottobre il Decreto Legge (in vigore l'8 ottobre 2020) contenente "Misure urgenti connesse con la proroga della dichiarazione dello stato di emergenza epidemiologica da COVID-19 e per la continuità operativa del sistema di allerta COVID, nonché per l'attuazione della direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020.

In merito agli adempimenti in materia di igiene e sicurezza sul lavoro si evidenzia:

Validità dei protocolli di contenimento dell'epidemia Covid 19

Il decreto conferma i protocolli già oggi in vigore per il contenimento del contagio, che devono essere attuati con le specifiche procedure aziendali. Ricordiamo che per le imprese il riferimento è il protocollo condiviso tra le parti sociali del 24 aprile 2020 da adattare alle singole realtà sia sulla base delle specificità di ciascun sito produttivo sia sulla base dell'evoluzione normativa locale (ordinanze regionali).

La disposizione introdotta dal decreto legge, relativa all'uso delle mascherine, non riguarda gli ambienti di lavoro, in quanto sono state fatte salve espressamente le disposizioni specifiche in materia contenute nei sopra citati protocolli e cioè: l'uso dei dispositivi di protezione individuale delle vie respiratorie negli ambienti di lavoro è previsto laddove non possa essere rispettata la distanza interpersonale di almeno 1 metro e negli spazi comuni (corridoi, servizi igienici, aree ristoro, ecc).

Sanzioni per violazioni della normativa di contenimento dell'epidemia Covid 19

Sono state prorogate le norme sanzionatorie (previste dal d.l.19/2020 convertito nella Legge 35/2020 e dal d.l.33/2020 convertito nella legge 124/2020), correlate al mancato rispetto dei protocolli di contenimento dell'epidemia, consistenti in sanzioni amministrative da 400 a 1000 € e nella sanzione accessoria della chiusura dell'attività da 5 a 30 giorni e comunque fino al ripristino delle condizioni di sicurezza.

Virus Sars-Cov2 nell'elenco degli agenti biologici classificati per la valutazione del rischio biologico

Il decreto legge dà attuazione alla direttiva (UE) 2020/739 del 3 giugno 2020, inserendo nell'allegato XLVI del d.lgs 81/2008 (titolo X - valutazione del rischio biologico) il virus Sars-Cov-2 - Sindrome respiratoria acuta grave da coronavirus 2. Il virus è classificato agente biologico di gruppo 3, in quanto può causare malattie

gravi e costituisce un serio rischio per i lavoratori. La valutazione del rischio biologico va quindi aggiornata per tutte quelle realtà lavorative che "fanno uso" di questo agente biologico, come laboratori di ricerca e di analisi, case di cura e ospedali dove i lavoratori possono essere esposti al virus per motivi professionali. Rimane invece un rischio generico, e quindi non va effettuata la valutazione del rischio biologico, per tutte le realtà produttive dove non è presente esposizione a tale agente per motivi professionali.

Per ulteriori informazioni le Aziende interessate possono rivolgersi al Servizio Ambiente Sicurezza DLgs 231 (Rif. Davide Ceccato, Tel. 0544 210419, e-mail dceccato@confindustriaromagna.it).

Allegato:

- 23.04.2020 protocollo Sicurezza
- Decreto legge 125 7 ottobre 2020